



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n.9 / CC

del 30 agosto 2014

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di AGOSTO alle ore 11,30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione ordinaria ed in prima convocazione

All'appello nominale risultano presenti

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	GALLO Giuseppe	SI	
2	ALTOMARE Giovanni		SI
3	ALTOMARE Mario	SI	
4	AMBROGIO Antonella		SI
5	CICIRELLI Pierfederico	SI	
6	DE ROSE Salvatore		SI
7	GABRIELE Daniele Franco		SI
8	GALLO Carlo	SI	
9	RUSSO Antonietta	SI	
10	SICILIA Fernando	SI	
11	SICILIA Oreste		SI
12	SIMARCO Antonio	SI	
13	STUMPO Giacinto		SI

Presenti n. 7

Assenti n. 6

Assume la presidenza il Signor **Dr.Mario ALTOMARE**

Partecipa il Segretario Generale Signor **Dr.ssa Carla CARUSO**

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti,

IL PRESIDENTE invita **IL CONSIGLIO** a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTA :

- la deliberazione di Giunta comunale n.9 del 06.06.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 13.06.2012;
- la deliberazione di Giunta comunale n.21 del 30.11.2013 con la quale è stato deliberato di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la TARSU (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) ai sensi del Decreto legislativo n. 507 del 13.11.1993;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n.147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"**682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato/città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I Comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo;

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso";

VISTO che ai sensi della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) comma 691 art.1 la gestione della riscossione e degli accertamenti nell'anno 2013 è stata affidata in supporto dell'Ufficio tributi alla società AreaRiscossioni giusta contratto n.13 del 11.09.2012 registrato a Cosenza in data 12.09.2012 al n.616 serie 1 e successivamente atto aggiuntivo n.15 del 13.06.2013 registrato a Cosenza in data 19.06.2013 al n.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 06.02.2014, con la quale è stato disposto : "**DI PROPORRE** al Consiglio Comunale le scadenze di versamento valide sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) (art.44 regolamento) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) (art.28 regolamento) per l'anno 2014 in quattro rate: **- 30 Luglio ; 30 Agosto; 30 Settembre; 30 Ottobre;** nelle more dell'approvazione del regolamento da adottare, all'interno del quale recepire tali scadenze;

RITENUTO di dover, invece, modificare la suddetta proposta, prevedendo per quanto riguarda le scadenze dei pagamenti, che essi siano effettuati nei termini previsti dalle norme statali oppure in quelli stabiliti dalla giunta Comunale, con apposite deliberazioni da adottarsi entro i termini di legge;

Di modificare, pertanto: gli artt.28 e 44 proposti commi 1, secondo periodo; 2,3 per come segue:

- co 1 secondo periodo: "Il versamento deve essere effettuato nei termini previsti dalle norme statali oppure in quelli stabiliti dalla Giunta Comunale con apposite deliberazioni, da adottarsi ai sensi e nei termini della normativa in vigore";

- commi 2 e 3: si sopprimono;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 06.02.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) , quale proposta al Consiglio comunale;

RITENUTO:

- **di stabilire** che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) sia effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari eventualmente attivate dall'Ente;

- **di stabilire** altresì che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune o da soggetto in supporto all'Ufficio tributi, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di Giunta e/o determinazione del responsabile di servizio fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della IUC (IMU - TASI - TARI);

DI FORNIRE indirizzo al Responsabile di Servizio per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

DATO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà:

- alla determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti);
- alle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili);
- alle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto Ministero Interno del 18.07.2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30.09.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa, parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- **DI APPROVARE** l'adozione di un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione de nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

- **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;

- **DI DARE ATTO** che:

- con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 01.01.2014 e delle sue componenti;

- il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;

- **DI PRECISARE** che l'allegato regolamento con la delibera di Consiglio di approvazione dello stesso, sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze ai sensi dell'art. 13 e 15 del Decreto legge n. 2011 del 06.012.2011 (Legge 214 del 2011), entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per il tramite del **portale: www.portalefederalismo fiscale.gov.it**."

PARERE

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

Per la regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Rogliano, 21 agosto 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
f.to Giuseppe VIGLIATURO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

D E L I B E R A

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** , ai sensi dell'art.134, 4[^] comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm..-

Atto n.9 / CC

del 30 agosto 2014

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dr.ssa Carla CARUSO**

IL PRESIDENTE
f.to **Dr.Mario ALTOMARE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA , mediante affissione all'**Albo Pretorio** ,
per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (art.125, D.Lgs.267/00

[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4,D.L.267/00)

[] E' DIVENUTA ESECUTIVA

[] trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

f.to **Dr.ssa Carla CARUSO**